

**Commento al testo di legge definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati  
il 17 maggio 2017 e pubblicato nella G.U. del 3 giugno 2017 n. 127 intitolato  
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno  
del cyberbullismo” di Stefano Galeano <sup>(1)</sup>**

## **Premessa**

In data 17 maggio 2017 la Camera dei Deputati ha dato il via libera al disegno di legge contro il fenomeno odioso del c.d. *cyberbullismo*; la legge in questione datata 29 maggio 2017 n. 71 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017. Il testo, composto da 7 articoli, si pone l'obiettivo di “*Contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche*”.

Bisogna evidenziare che il fenomeno in questione è noto da tempo nella sua gravità tanto che la Commissione europea ha previsto l'istituzione della giornata c.d. *Safer Internet Day* <sup>(2)</sup>, oltre che un tavolo apposito per la promozione di un utilizzo sicuro e responsabile dei nuovi media tra i più giovani, anche ai sensi della decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008.

Il provvedimento in commento si aggiunge a molte altre iniziative già intraprese o coordinate dal MIUR di contrasto al bullismo come:

- il portale URP *social*, primo luogo tematico realizzato da una pubblica amministrazione. La quasi totalità della popolazione studentesca oggi, è formata dai c.d. *nativi digitali* e dai c.d. *nativi sociali*. È sempre in aumento la diffusione di internet e l'utilizzo del web come strumento non solo di lavoro ma, altresì, di ricerca e di svago. I media sociali o *social media*, come conseguenza, si stanno affermando quale strumento abituale di comunicazione e di socializzazione, stravolgendo un po' i vecchi canoni d'informazione. Questo fenomeno si sta diffondendo non soltanto tra le nuove generazioni. Il Ministero dell'Istruzione, conscio della trasformazione in atto compiuta da queste nuove risorse tecnologiche, e dal processo rinnovatore nella didattica educativa e nella formazione segnato dall'interazione fra tecnologia mobile e concetto di rete ha pensato insieme ai ragazzi e istituito con loro: [www.webimparoweb.eu](http://www.webimparoweb.eu) e [www.ilsocial.eu](http://www.ilsocial.eu). Entrambi costituiscono *social* tematici, il primo per i ragazzi *under 13* e il secondo per gli *over 14*, espressione di una piazza virtuale dove poter comunicare e socializzare le proprie esperienze, le proprie emozioni nel

---

<sup>1</sup> Giurista.

<sup>2</sup> Il *Safer Internet Day* (SID) è un evento annuale, organizzato da INSAFE e INHOPE con il supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio, al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. Nel corso degli anni, il *Safer Internet Day* (SID) è diventato un evento di riferimento per tutti gli operatori del settore, le istituzioni le organizzazioni della società civile, arrivando a coinvolgere, oggi, oltre 100 Paesi (fonte: [www.generazioniconnesse.it](http://www.generazioniconnesse.it)).

rispetto delle regole sulla sicurezza informatica, della *netiquette* <sup>(3)</sup> e delle norme sulla *privacy*;

- gli Osservatori regionali permanenti sul bullismo, istituiti con la direttiva ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 <sup>(4)</sup> e attivi presso gli Uffici scolastici regionali;
- il progetto denominato «Generazioni connesse» sull'utilizzo sicuro dei nuovi media da parte dei più giovani, coordinato dal MIUR, in partenariato col Ministero dell'Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, *Save the Children* Italia, Telefono Azzurro, Università degli Studi di Firenze, Università degli studi di Roma "La Sapienza", Skuola.net, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del Cittadino, Agenzia Dire con lo scopo di dare continuità all'esperienza sviluppata negli anni, migliorando e rafforzando il ruolo del *Safer Internet Centre Italiano*, quale punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda le tematiche relative alla sicurezza in Rete e al rapporto tra giovani e nuovi media <sup>(5)</sup>.

Ecco le novità più rilevanti della legge in discussione:

### **Coniazione del c.d. *cyberbullismo***

Secondo l'art. 1 del testo in commento per *cyberbullismo* o bullismo telematico si intende: *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche una o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

### **Precisazione della persona del “gestore del sito internet” citata nella legge**

Per gestore del sito internet si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare fenomeni di *cyberbullismo*. Dalla definizione di gestore sono esclusi gli *access provider*, i *cache provider* e i motori di ricerca.

### **Oscuramento del web**

La vittima del bullismo telematico sopra i 14 anni nonché i genitori o il soggetto esercente la responsabilità del minore potranno chiedere direttamente al gestore del sito l'oscuramento o la rimozione dell'aggressione *on line*. Nel caso in cui il gestore ignori l'allarme, la vittima, stavolta con il genitore informato, potrà rivolgersi al Garante per la *Privacy* che entro 48 ore dovrà intervenire.

---

<sup>3</sup> Nel linguaggio di Internet con il termine *netiquette* si intende l'insieme delle norme di comportamento, non scritte ma a volte imposte dai gestori, che regolano l'accesso dei singoli utenti alle reti telematiche, spec. alle *chat-lines*.

<sup>4</sup> Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.

<sup>5</sup> Tratto da: [www.generazioniconnesse.it](http://www.generazioniconnesse.it).

## **Funzioni della scuola nella lotta al *cyberbullismo***

In ogni scuola sarà individuato tra i professori un referente per le iniziative contro il *cyberbullismo*. Il dirigente scolastico avrà il compito di rendere edotte subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di *cyberbullismo* e attivare adeguate azioni educative. L'obbligo di informazione è circoscritto ai casi che non costituiscono reato.

Il Miur avrà il compito di mettere a punto linee guida per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni, puntando nella formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e di misure di sostegno dei minori coinvolti.

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine è attribuito l'onere di curare l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Gli istituti potranno avvalersi della collaborazione delle Forze di Polizia e delle associazioni del territorio.

## **Ammonimento da parte del questore**

L'art. 7 della legge estende la procedura di ammonimento già prevista in materia di *stalking* (art. 612-*bis* c.p.) <sup>(6)</sup> anche contro il responsabile degli atti di *cyberbullismo*.

È previsto che tale procedura è applicabile fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 c.p. (ingiuria), 595 c.p. (diffamazione), 612 c.p. (minaccia) e 167 d.lgs. 196/2003 (trattamento illecito di dati). A tal fine il c.d. *cyberbullo* ultraquattordicenne sarà convocato dal questore insieme ai genitori e gli effetti dell'ammonimento cesseranno solo una volta maggiorenne.

## **Tavolo tecnico e piano di azione integrato**

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, poi, verrà istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il *cyberbullismo* e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno e - anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia - il controllo dei contenuti ai fini della tutela dei minori.

Il piano in questione prevede, inoltre, le iniziative di informazione e di prevenzione del *new bullying* dedicate ai cittadini, coinvolgendo principalmente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in cooperazione con gli istituti scolastici.

## **Conclusioni**

---

<sup>6</sup> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Lo scrivente nel concludere il presente lavoro sente la necessità di ribadire come mai, oggi come oggi, i cittadini abbisognano di questi interventi statali al fine rinnovare la loro fiducia nelle istituzioni e di sentirsi parte di quella nazione certificata dall'UNESCO quale posto più «*bello del mondo*». Occorre aggiungere, altresì, che uno Stato non può considerarsi libero se ogni abitante non può esplicitare le sue volontà senza costrizione alcuna. Celebre è la frase del filosofo tedesco Hegel secondo il quale: “Possiamo essere liberi solo se tutti lo sono”.